

**PROPOSTA ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI DELLA POLIZIA
MUNICIPALE**

***Incremento fondo risorse decentrate variabili anno 2012
ex art. 15 c. 5 CCNL 1/4/99***

1. Quadro normativo

La nuova formulazione dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/92, così come da ultimo modificato con la L. 120/2010 (Nuovo Codice della strada), ed in particolare dei commi 4 lettera b) e 5-bis prevede espressamente, per la prima volta, la possibilità di destinare a personale della Polizia Municipale una quota parte dei proventi contravvenzionali per remunerare le prestazioni aggiuntive rese nell'ambito di specifici progetti, così come si evince sia dal tenore letterale della norma, sia dalle interpretazioni fornite, in più riprese, dalla Corte dei Conti in sede consultiva relativamente a quanto previsto dal nuovo testo legislativo.

In particolare la nuova formulazione della norma risulta essere la seguente:

“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 (regioni, comuni e province) è destinata:

A) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

B) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

C) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.”

2. Giurisprudenza della Corte dei Conti

La Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 104/2010/Reg. del 15/9/2010 ha dettato delle puntuali linee guida in materia di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada.

Nella citata deliberazione la Corte dei conti, tra l'altro sostiene, con riguardo all'art. 208 comma 4 lett) b che "la questione va vista alla luce delle modifiche apportate dalla L.120/10 e, in particolare, va analizzata la possibilità di far rientrare tale spesa nel concetto di "potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni": la ratio della norma della lettera b) dell'art. 208 citato sarebbe quella di consentire agli enti locali di poter impiegare un quarto (del 50%) della quota dei proventi in esame, in strumenti o attività che incrementino il controllo delle violazioni; la locuzione "anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature" mostra, a contrario, l'intenzione del legislatore di allargare la possibilità di impiego di queste risorse, permettendo spese che non siano esclusivamente connesse all'utilizzo di mezzi strumentali all'attività del servizio di polizia stradale (come automezzi o altri mezzi tecnici che sono esplicitamente richiamati dalla norma), ma anche attraverso altri strumenti non "materiali", purché perseguano il fine del potenziamento del controllo delle violazioni; tale nuova norma quindi non può che riferirsi ad un potenziamento dell'attività lavorativa svolta nel perseguimento di questo fine.

L'interpretazione porta a riferirsi alle prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria) espressamente finalizzate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni. In senso contrario, si risolverebbe il quesito nel caso di nuove assunzioni perché il legislatore espressamente disciplina la sola fattispecie ammessa delle assunzioni di stagionali a progetto.

Sul medesimo presupposto sarebbe ammessa la possibilità di finanziarie, con i proventi in questione, il prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell'ente e che prestano la propria attività lavorativa a tempo parziale presso il servizio di Polizia municipale o provinciale.

Si può sostenere che, con questa disposizione, il legislatore abbia voluto riconoscere valore alla maggiore efficienza e al maggior risparmio realizzabile utilizzando il medesimo personale, dotato di divise e mezzi tecnici già nella disponibilità dell'ente, superando la lettura interpretativa precedente che non ravvisava la connessione tra tale spesa e il "miglioramento della circolazione stradale".

La Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 961/2010/PAR del 13/10/2010, dopo ampia argomentazione ha precisato che "In conclusione, ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del codice della strada nella versione novellata dalla Legge n. 120/2010, il Collegio ritiene che gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al codice della strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito "di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186bis e 187". Le risorse devono essere finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla base di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio. E', poi, necessaria una puntuale verifica, a conclusione dell'esercizio finanziario, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati, per l'erogazione in modo selettivo degli incentivi economici al personale sulla base di appositi indicatori anch'essi previamente individuati che diano visibilità all'apporto singolo di ciascun dipendente. Tutto ciò in compiuta attuazione di una cultura del risultato orientata ad un costante miglioramento della performance, essendo (da tempo) interdetta qualsivoglia distribuzione "a pioggia" del salario accessorio.

Tali risorse non possono consentire in alcun caso deroghe alle ordinarie forme di retribuzione del personale, restando fermi i vincoli ed i limiti di finanza pubblica operanti in via generale.

In altra parte della deliberazione la Corte ha puntualmente indicato il percorso da seguire, precisando che “più lineare appare, invece, la destinazione ex art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 a copertura dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività.

Tale destinazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti presupposti.

Il requisito di fondo risiede, evidentemente, nel fatto che i citati progetti attivino effettivamente nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un reale accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse.

Al riguardo, occorre dimostrare in modo puntuale e rigoroso che si tratta di attività effettivamente nuove e non della riproposizione sotto altre forme di interventi già attuati in via regolare in precedenza. In caso contrario, si avrebbe una corresponsione indebita di emolumenti”.

Alla luce delle superiori pronunce appare incontrovertibile, superando anche le precedenti prese di posizione dell'ARAN, che la nuova formulazione dell'art. 208 del C.d.S. permette la possibilità di erogare emolumenti aggiuntivi in favore del personale della Polizia Municipale impegnato in attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale ed in progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, e che tecnicamente si può procedere, ove ve ne siano i presupposti, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99, che prevede che “In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

3. Caratteristiche del servizio e percorso dettato dall'ARAN

La Polizia Municipale del Comune di Pianezza ha intenzione di fornire alla cittadinanza un tangibile potenziamento quali-quantitativo delle attività, con particolare riguardo alla sfera della sicurezza urbana e stradale e del controllo del territorio, rendendo prestazioni aggiuntive in vista del raggiungimento di un risultato misurabile di innalzamento quali – quantitativo dei servizi.

In particolare, il potenziamento del servizio da rendere nei confronti dei cittadini prevede il pattugliamento e la vigilanza mirata delle aree interessate dal fenomeno della prostituzione, che si concentra nelle porzioni di territorio comunale che, per particolare conformazione o destinazione (zona agricola e zona industriale), contribuiscono ad incrementare tale tipologia di illecito. Il fine è quello di contrastare il predetto fenomeno attraverso la presenza di personale appartenente al Corpo di Polizia municipale impegnato in azioni di prevenzione, controllo e repressione di tutte quelle attività riconducibili alla prostituzione. Tutti i servizi saranno comunque programmati in modo da garantire ad ogni dipendente un'equa e proporzionata distribuzione nonché la garanzia del recupero

psicofisico.

Le caratteristiche del suddetto servizio rientrano in pieno nelle fattispecie che possono trovare finanziamento nell'ambito delle risorse previste dall'art. 208 del C.d.s., e le attività potranno essere effettuate nel pieno rispetto di quanto indicato dall'ARAN per l'incremento annuale delle risorse decentrate ex art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99, come sotto meglio specificato.

L'ARAN con proprio parere n. 499-1511 ha puntualmente dettato i criteri che devono essere seguiti per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili in relazione all'accertato incremento quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali.

Nel suddetto parere sono indicate sette condizioni essenziali da rispettare, e più precisamente:

- Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi.
- Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati.
- Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.
- Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.
- Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.
- Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.
- Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.

Rispetto delle condizioni richieste dall'ARAN per l'incremento del fondo le attività relative alla sicurezza e alla prevenzione igienico sanitaria, finalizzate prioritariamente alla prevenzione delle violazioni e alla salvaguardia delle condizioni igienico sanitarie, rispettano tutte le condizioni richieste dall'ARAN, in quanto prevedono:

1. maggiori risorse nel fondo per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, in cambio di un servizio aggiuntivo della Polizia Municipale;
 2. non generici miglioramenti, ma risultati concreti che potranno essere agevolmente oggetto di verifica;
 3. risultati verificabili attraverso specifici indicatori: un indicatore potrà essere costituito dalla customer satisfaction in riferimento alla percezione di sicurezza avvenuta con l'istituzione del servizio che con il numero di controlli effettuati nel corso dei pattugliamenti.
 4. risultati estremamente difficili, tenuto conto che l'obiettivo è quello di migliorare la percezione di sicurezza e la vivibilità del territorio, attraverso il contributo determinante del personale della Polizia Municipale;
 5. risorse da quantificare con puntualità in relazione all'entità delle prestazioni aggiuntive rese dal personale, utilizzando esclusivamente gli istituti di salario accessorio tipici, come puntualmente evidenziato nelle relazioni ispettive della Ragioneria Generale dello Stato, che, nel caso di l'incremento del fondo ex art. 15 c.5., vietano espressamente la creazione di forme di produttività atipiche.
- E' da escludere, al riguardo, l'utilizzo della turnazione, trattandosi non della istituzione di un nuovo turno, ma di prestazioni aggiuntive che sono effettuate esclusivamente durante il turno di servizio.
6. risorse che verranno rese disponibili solo a consuntivo, alla verifica, da effettuare al 31/12/2012, dei risultati raggiunti, e subordinatamente alla avvenuta riscossione delle relative somme sul pertinente capitolo di bilancio alimentato dai proventi contravvenzionali ex art. 208 del C.d.S.
 7. risorse che risultano quantificate e previste nel bilancio per l'esercizio finanziario 2012, in complessive € 15.142,00, che sono sufficienti a garantire il finanziamento dei progetti.

Il percorso indicato dall'ARAN nel parere sopracitato risulta assolutamente in linea con quanto previsto nella fattispecie considerata, ed in particolare:

1. il nuovo servizio risponde al bisogno di maggior controllo del territorio, al fine di migliorare la sicurezza nella città e la prevenzione delle condizioni igienico sanitarie nelle zone a rischio;
2. il progetto di miglioramento del servizio risulta chiaramente definito, con obiettivi, standard di risultato e tempi di realizzazione perfettamente esplicitati, come si evince dalla descrizione delle attività da svolgere (cfr. Infra) e sarà rendicontato da parte del Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
3. la certificazione dei risultati raggiunti avverrà a consuntivo da parte del Revisore del Conto;
4. l'erogazione delle somme avverrà solo in relazione al livello dei risultati raggiunti.
5. Descrizione del progetto e dei relativi obiettivi.

Si esplicitano, qui di seguito, le attività previste dal progetto di miglioramento dei servizi, il personale da utilizzare, gli obiettivi da raggiungere, gli istituti contrattuali e le somme da utilizzare per l'incremento del fondo ex art. 15 c. 5.

Articolazione del progetto

Il personale operante costituirà una pattuglia automontata composta da due operatori .

Il progetto si svilupperà indicativamente nel periodo che va dal 01/11/2012 al 31/12/2012 per 4 volte alla settimana nella fascia oraria 7:15 – 19:00. Per sopperire alla mancanza di personale adibito allo sportello ricezione pubblico, o per le necessità di supporto al personale in attività esterna, tali adempienze saranno coperte dalla figura del Messo Comunale che si opererà esclusivamente a tale scopo e per gli accertamenti informatici richiesti dalla pattuglia operante ai fini del progetto.

Dipendenti coinvolti: 8 agenti/ispettori di Polizia Municipale e Messo comunale

Valorizzazione oraria media = € 15,00

8 settimane x 4 volte a settimana x 5 h x 4 operatori = € 9.600,00

8 settimane x 4 volte a settimana x 5 h x 1 messo (€ 11,53) = € 1.845,00

Totale progetto: € 11.445,00 + oneri = € 15.142,00

Indicatori di risultato

L'indicatore di risultato che darà contezza dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo sarà il numero di pattugliamenti effettuati nelle zone di sfruttamento della prostituzione, n. di controlli e la riduzione del fenomeno stimabile nel 50%, verificato sulla base della presenza di persone al momento dell'attivazione del servizio e alla fine dello stesso e riduzione del livello di degrado della zona.

Le somme, inoltre, saranno rese disponibili solo a consuntivo ed in unica soluzione, previo accertamento dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Il personale partecipante dovrà firmare, prima dell'inizio delle attività, apposita autodichiarazione nella quale dovrà essere precisato che si è consapevoli che gli importi relativi alle prestazioni verranno liquidati a consuntivo ed in unica soluzione (nell'anno 2013) e sono condizionati all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi.

PROPOSTA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI COMUNITA' ATTIVA E SOLIDALE
Incremento fondo risorse decentrate variabili anno 2012
ex art. 15 c. 5 CCNL 1/4/99

1. Quadro normativo

L'art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99 prevede che "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio".

Le risorse devono essere finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla base di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio. E', poi, necessaria una puntuale verifica, a conclusione dell'esercizio finanziario, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati, per l'erogazione in modo selettivo degli incentivi economici al personale sulla base di appositi indicatori anch'essi previamente individuati che diano visibilità all'apporto singolo di ciascun dipendente. Tutto ciò in compiuta attuazione di una cultura del risultato orientata ad un costante miglioramento della performance, essendo (da tempo) interdetta qualsivoglia distribuzione "a pioggia" del salario accessorio.

Tali risorse non possono consentire in alcun caso deroghe alle ordinarie forme di retribuzione del personale, restando fermi i vincoli ed i limiti di finanza pubblica operanti in via generale.

Il requisito di fondo risiede, evidentemente, nel fatto che i citati progetti attivino effettivamente nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un reale accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse.

Al riguardo, occorre dimostrare in modo puntuale e rigoroso che si tratta di attività effettivamente nuove e non della riproposizione sotto altre forme di interventi già attuati in via regolare in precedenza. In caso contrario, si avrebbe una corresponsione indebita di emolumenti.

2. Caratteristiche del servizio e percorso dettato dall'ARAN

L'Amministrazione comunale di Pianezza ha intenzione di fornire alla cittadinanza un servizio nuovo da realizzare con il contributo delle associazioni del territorio e dell'unione commercianti con lo scopo finale di dotare il Centro Incontro anziani, la bocciofila, le scuole, le maggiori strutture sportive e la sede comunale di defibrillatori. In particolare, il nuovo servizio vede coinvolti gli uffici comunali nel organizzare, presenziare e pubblicizzare l'iniziativa, nel coinvolgere le varie realtà associative e commerciali del territorio le associazioni per la realizzazione di eventi benefici, volti a raccogliere fondi da destinare ad iniziative in campo sociale. Il primo evento è previsto per il prossimo 8 dicembre, nell'ambito del quale si terrà l'inaugurazione dei presepi, allestiti dalle associazioni aderenti all'iniziativa nel parco comunale e la suggestiva corsa dei babbi natale. Nella stessa giornata, gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa devolveranno il 3% del ricavato a

favore dell'acquisto dei defibrillatori. L'evento verrà poi consolidato nel tempo con cadenza mensile sempre per iniziative volte a raccogliere fondi da destinare in campo sociale.

Le caratteristiche del suddetto servizio rientrano in pieno nel rispetto di quanto indicato dall'ARAN per l'incremento annuale delle risorse decentrate ex art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99, come sotto meglio specificato.

L'ARAN con proprio parere n. 499-1511 ha puntualmente dettato i criteri che devono essere seguiti per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili in relazione all'accertato incremento quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali.

Nel suddetto parere sono indicate sette condizioni essenziali da rispettare, e più precisamente:

- Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi.
- Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati.
- Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.
- Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.
- Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.
- Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.
- Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.

Rispetto delle condizioni richieste dall'ARAN per l'incremento del fondo, con l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico, risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste dall'ARAN, in quanto prevedono:

1. maggiori risorse nel fondo per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, in cambio di un servizio aggiuntivo da parte degli uffici comunali;
2. non generici miglioramenti, ma risultati concreti che potranno essere agevolmente oggetto di verifica;
3. risultati verificabili attraverso specifici indicatori: un indicatore potrà essere costituito dal numero di riunioni per l'organizzazione dell'evento, dal materiale pubblicitario realizzato esclusivamente dagli uffici, dal numero di associazioni che verranno coinvolte attraverso l'attività di promozione dell'attività, n. dei defibrillatori pari almeno a tre su 11 ritenuti necessari.
4. risultati difficili, tenuto conto che l'obiettivo è quello di offrire un servizio innovativo, rivolto alle fasce deboli della popolazione mediante il coinvolgimento delle diverse realtà cittadine, dal settore terziario al privato sociale, con la creazione di una rete di solidarietà, unita ad attività che favoriscono l'aggregazione sociale sul territorio, ad un costo contenuto per l'amministrazione comunale.
4. risultati estremamente difficili, tenuto conto che l'obiettivo è quello di sensibilizzare gli esercizi commerciali del territorio a supportare dal punto di vista economico iniziative solidali in un periodo di particolare congiuntura economica negativa;
5. risorse da quantificare con puntualità in relazione all'entità delle prestazioni aggiuntive rese dal personale, utilizzando esclusivamente gli istituti di salario accessorio tipici, come puntualmente evidenziato nelle relazioni ispettive della Ragioneria Generale dello Stato, che, nel caso di l'incremento del fondo ex art. 15 c.5., vietano espressamente la creazione di forme di produttività atipiche.
6. risorse che verranno rese disponibili solo a consuntivo, alla verifica, da effettuare entro il 31/12/2012, dei risultati raggiunti.
7. risorse che risultano quantificate e previste nel bilancio per l'esercizio finanziario 2012, in complessive € 7.724,00 che sono sufficienti a garantire il finanziamento dei progetti.

Il percorso indicato dall'ARAN nel parere sopracitato risulta assolutamente in linea con quanto previsto nella fattispecie considerata, ed in particolare:

1. il nuovo servizio risponde al bisogno di maggior tutela della salute del cittadino, ed in particolare delle fasce deboli, con un'iniziativa di rete che consente alle associazioni di volontariato di farsi conoscere e radicarsi più profondamente nel territorio, contribuisce alla sensibilizzazione dei commercianti del territorio con riferimento ad iniziative di carattere solidale;
2. il progetto di miglioramento del servizio risulta chiaramente definito, con obiettivi, standard di risultato e tempi di realizzazione perfettamente esplicitati, come si evince dalla descrizione delle attività da svolgere (cfr. Infra) e sarà rendicontato da parte dei Responsabili di Settore Amministrativo e Tecnico;
3. la certificazione dei risultati raggiunti avverrà a consuntivo da parte del Revisore del Conto;
4. l'erogazione delle somme avverrà solo in relazione al livello dei risultati raggiunti.
5. Descrizione del progetto e dei relativi obiettivi.

Si esplicitano, qui di seguito, le attività previste dal progetto di miglioramento dei servizi, il personale da utilizzare, gli obiettivi da raggiungere, gli istituti contrattuali e le somme da utilizzare per l'incremento del fondo ex art. 15 c. 5.

Articolazione del progetto

Ufficio Commercio: organizzazione di riunioni con i commercianti per presentare il progetto e acquisire l'adesione all'iniziativa;

Ufficio Scuola promozione dell'iniziativa presso le scuole del territorio;

Ufficio cultura: organizzazione, promozione e realizzazione degli eventi collegati all'iniziativa;

Ufficio Ced: supporto all'ufficio cultura nella realizzazione del materiale promozionale;

Ufficio economato e fattorino: acquisto di materiale necessario per la realizzazione degli eventi, consegna del materiale pubblicitario;

Ufficio Politiche sociali: organizzazione di riunioni con le associazioni di volontariato per acquisire la disponibilità a collaborare e coordinazione delle varie attività che le associazioni intendono promuovere.

Ufficio viabilità: istruttoria e predisposizione degli atti connessi alla corretta gestione della viabilità nell'ambito degli eventi programmati.

Coinvolgimento di dipendenti, su base volontaria per attività di supporto durante lo svolgimento degli eventi programmati.

Dipendenti coinvolti: 18 dipendenti

numero ore lavorate x valorizzazione oraria media x n. dipendenti

4 dip. Uffici vari disponibili (su base volontaria) + 4 agenti per n. 1° evento (9h x 8) =

valorizzazione oraria € 20,00 = 20x9x8= € 1.440,00

4 dip. Ufficio cultura e commercio per evento 8 dicembre: valorizzazione oraria € 20,00 = 20x9x4= € 720,00

2 dip. Ufficio cultura per 2° evento serale (4h x2) = valorizzazione oraria € 20,00 = 20x4x2= € 160,00

Totale progetto: € 5.839,24+ oneri = € 7.724,00

Indicatori di risultato

L'indicatore di risultato che darà contezza dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo sarà la buona riuscita degli eventi misurati dal numero di associazioni e commercianti coinvolti e dall'affluenza di pubblico.

Le somme, inoltre, saranno rese disponibili solo a consuntivo ed in unica soluzione, previo accertamento dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Il personale partecipante dovrà firmare, prima dell'inizio delle attività, apposita autodichiarazione nella quale dovrà essere precisato che si è consapevoli che gli importi relativi alle prestazioni verranno liquidati a consuntivo ed in unica soluzione (nell'anno 2013) e sono condizionati all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi e all'effettiva presenza in servizio.

**PROPOSTA ATTIVAZIONE AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI**

*Incremento fondo risorse decentrate variabili anno 2012
ex art. 15 c. 5 CCNL 1/4/99*

1. Quadro normativo

L'art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99 prevede che "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio".

Le risorse devono essere finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla base di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio. E', poi, necessaria una puntuale verifica, a conclusione dell'esercizio finanziario, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati, per l'erogazione in modo selettivo degli incentivi economici al personale sulla base di appositi indicatori anch'essi previamente individuati che diano visibilità all'apporto singolo di ciascun dipendente. Tutto ciò in compiuta attuazione di una cultura del risultato orientata ad un costante miglioramento della performance, essendo (da tempo) interdetta qualsivoglia distribuzione "a pioggia" del salario accessorio.

Tali risorse non possono consentire in alcun caso deroghe alle ordinarie forme di retribuzione del personale, restando fermi i vincoli ed i limiti di finanza pubblica operanti in via generale.

Il requisito di fondo risiede, evidentemente, nel fatto che i citati progetti attivino effettivamente nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un reale accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse.

Al riguardo, occorre dimostrare in modo puntuale e rigoroso che si tratta di attività effettivamente nuove e non della riproposizione sotto altre forme di interventi già attuati in via regolare in precedenza. In caso contrario, si avrebbe una corresponsione indebita di emolumenti.

2. Caratteristiche del servizio e percorso dettato dall'ARAN

L'Amministrazione comunale di Pianezza ha intenzione di fornire alla cittadinanza un tangibile potenziamento quali-quantitativo delle attività, con particolare riguardo all'utenza che lavora principalmente fuori dal territorio e che ha necessità di avvalersi dei servizi comunali in orari che ne consentano l'accesso compatibilmente con le esigenze lavorative, rendendo prestazioni aggiuntive in vista del raggiungimento di un risultato misurabile di innalzamento quali – quantitativo dei servizi.

Esaminati gli orari di apertura, che risultano disomogenei tra i vari uffici, si è rilevata la necessità di uniformarli in determinate giornate e di incrementarli. In particolare, il servizio aggiuntivo consiste nell'ampliamento degli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali in particolari fasce

orarie ritenute necessarie per offrire un migliore servizio alla cittadinanza, anche in concomitanza con altri servizi esterni che trovano allocazione nella sede comunale.

Le caratteristiche del suddetto servizio rientrano in pieno nel rispetto di quanto indicato dall'ARAN per l'incremento annuale delle risorse decentrate ex art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99, come sotto meglio specificato.

L'ARAN con proprio parere n. 499-1511 ha puntualmente dettato i criteri che devono essere seguiti per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili in relazione all'accertato incremento quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali.

Nel suddetto parere sono indicate sette condizioni essenziali da rispettare, e più precisamente:

- Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi.
- Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati.
- Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.
- Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.
- Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.
- Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.
- Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.

Rispetto delle condizioni richieste dall'ARAN per l'incremento del fondo, con l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico, risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste dall'ARAN, in quanto prevedono:

1. maggiori risorse nel fondo per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, in cambio di un servizio aggiuntivo da parte degli uffici comunali;
 2. non generici miglioramenti, ma risultati concreti che potranno essere agevolmente oggetto di verifica;
 3. risultati verificabili attraverso specifici indicatori: un indicatore potrà essere costituito dal monitoraggio dei passaggi effettuati dalla data di attivazione al 31/12 al fine di valutare l'effettiva gradibilità e fruizione del servizio da parte degli utenti, in modo da consentire o il proseguimento o la modifica sulla base delle esigenze riscontrate.
 4. risultati difficili, tenuto conto che l'obiettivo è quello di ampliare l'apertura al pubblico con il personale che rinuncia alla flessibilità oraria in ingresso, conciliandola con le problematiche familiari.
 5. risorse da quantificare con puntualità in relazione all'entità delle prestazioni aggiuntive rese dal personale, utilizzando esclusivamente gli istituti di salario accessorio tipici, come puntualmente evidenziato nelle relazioni ispettive della Ragioneria Generale dello Stato, che, nel caso di l'incremento del fondo ex art. 15 c.5., vietano espressamente la creazione di forme di produttività atipiche.
- Le prestazioni aggiuntive che sono effettuate esclusivamente durante l'orario di servizio.
6. risorse che verranno rese disponibili solo a consuntivo, alla verifica, da effettuare al 31/12/2012, dei risultati raggiunti.
 7. risorse che risultano quantificate e previste nel bilancio per l'esercizio finanziario 2012, in complessive € 14.288,00 che sono sufficienti a garantire il finanziamento dei progetti.

Il percorso indicato dall'ARAN nel parere sopracitato risulta assolutamente in linea con quanto previsto nella fattispecie considerata, ed in particolare:

1. il nuovo servizio risponde al bisogno di maggior e più uniforme orario di apertura al pubblico che tenga conto delle esigenze dei cittadini;
2. il progetto di miglioramento del servizio risulta chiaramente definito, con obiettivi, standard di risultato e tempi di realizzazione perfettamente esplicitati, come si evince dalla descrizione delle attività da svolgere (cfr. Infra) e sarà rendicontato da parte dei Responsabili di Settore Amministrativo e Tecnico;
3. la certificazione dei risultati raggiunti avverrà a consuntivo da parte del Revisore del Conto;
4. l'erogazione delle somme avverrà solo in relazione al livello dei risultati raggiunti.
5. Descrizione del progetto e dei relativi obiettivi.

Si esplicitano, qui di seguito, le attività previste dal progetto di miglioramento dei servizi, il personale da utilizzare, gli obiettivi da raggiungere, gli istituti contrattuali e le somme da utilizzare per l'incremento del fondo ex art. 15 c. 5.

Articolazione del progetto

Apertura di tutti gli uffici comunali dalle ore 8.00 del lunedì matt. e il giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00, a decorrere dal giorno 19 novembre 2012;

Presenza degli operai sul territorio dalle ore 8.00 dello stesso giorno;

Biblioteca comunale aperta tutti i giorni dalle ore 14.30;

In totale l'ampliamento delle ore di apertura al pubblico è quantificato in media in 2 h e 30'.

Valorizzazione oraria media x n. ore ampliamento di apertura x numero dipendenti x 6 settimane
valorizzazione aggiuntiva per compensare mancata flessibilità in entrata = € 6,00 (conteggio effettuato su unità minima di 15 min.)

6 sett. x 45 dip x €6,00 x 0,75 (= 45 min di flessibilità persa)

Dipendenti coinvolti: 45 dipendenti

Totale progetto: € 10.799+ oneri = € 14.288,00

Indicatori di risultato

L'indicatore di risultato che darà contezza dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo sarà l'apertura di tutti gli sportelli a pieno regime con monitoraggio dei passaggi da parte di ogni ufficio, raccolta dati e redazione di report a cura dell'ufficio personale, al fine di valutarne la gradibilità e l'accessibilità da parte dell'utenza.

Le somme, inoltre, saranno rese disponibili solo a consuntivo ed in unica soluzione, previo accertamento dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Il personale partecipante dovrà firmare, prima dell'inizio delle attività, apposita autodichiarazione nella quale dovrà essere precisato che si è consapevoli che gli importi relativi alle prestazioni verranno liquidati a consuntivo ed in unica soluzione (nell'anno 2013) e sono condizionati all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi.

PROPOSTA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCAZIONE E PREVENZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE

***Incremento fondo risorse decentrate variabili anno 2012
ex art. 15 c. 5 CCNL 1/4/99***

1. Quadro normativo

L'art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99 prevede che "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio".

Le risorse devono essere finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla base di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio. E', poi, necessaria una puntuale verifica, a conclusione dell'esercizio finanziario, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati, per l'erogazione in modo selettivo degli incentivi economici al personale sulla base di appositi indicatori anch'essi previamente individuati che diano visibilità all'apporto singolo di ciascun dipendente. Tutto ciò in compiuta attuazione di una cultura del risultato orientata ad un costante miglioramento della performance, essendo (da tempo) interdetta qualsivoglia distribuzione "a pioggia" del salario accessorio.

Tali risorse non possono consentire in alcun caso deroghe alle ordinarie forme di retribuzione del personale, restando fermi i vincoli ed i limiti di finanza pubblica operanti in via generale.

Il requisito di fondo risiede, evidentemente, nel fatto che i citati progetti attivino effettivamente nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un reale accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse.

Al riguardo, occorre dimostrare in modo puntuale e rigoroso che si tratta di attività effettivamente nuove e non della riproposizione sotto altre forme di interventi già attuati in via regolare in precedenza. In caso contrario, si avrebbe una corresponsione indebita di emolumenti.

2. Caratteristiche del servizio e percorso dettato dall'ARAN

L'Amministrazione comunale di Pianezza intende promuovere nelle scuole del territorio diversi progetti di educazione sanitaria finalizzati alla prevenzione medica e alla diagnosi precoce di alcune patologie particolarmente frequenti nell'età scolare, come i difetti della vista, le patologie del cavo orale (carie, maleocclusione), le patologie del piede piatto e della colonna vertebrale. La campagna è rivolta alla popolazione in età scolare e ha come obiettivo la sensibilizzazione degli studenti e delle famiglie ad un'attenta cura della propria salute, oltre al monitoraggio e alla valutazione dello stato di salute dei nostri figli. Nei precedenti anni scolastici, la prevenzione sanitaria riguardava esclusivamente l'ultimo anno delle scuole primarie e il primo anno della scuola secondaria e consisteva in visite posturali organizzate e gestite direttamente dalle scuole mediante assegnazione

di un contributo da parte del Comune.

Le caratteristiche del suddetto servizio rientrano in pieno nel rispetto di quanto indicato dall'ARAN per l'incremento annuale delle risorse decentrate ex art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99, come sotto meglio specificato.

L'ARAN con proprio parere n. 499-1511 ha puntualmente dettato i criteri che devono essere seguiti per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili in relazione all'accertato incremento quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali.

Nel suddetto parere sono indicate sette condizioni essenziali da rispettare, e più precisamente:

- Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi.
- Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati.
- Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.
- Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.
- Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.
- Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.
- Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.

Rispetto delle condizioni richieste dall'ARAN per l'incremento del fondo, con l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico, risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste dall'ARAN, in quanto prevedono:

1. maggiori risorse nel fondo per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, in cambio di un servizio aggiuntivo da parte degli uffici comunali;
2. non generici miglioramenti, ma risultati concreti che potranno essere agevolmente oggetto di verifica;
3. risultati verificabili attraverso specifici indicatori: un indicatore potrà essere costituito dal numero di alunni coinvolti, n. di professionisti aderenti all'iniziativa;
4. risultati estremamente difficili, tenuto conto che l'obiettivo è quello di attivare e gestire un nuovo servizio particolarmente delicato in quanto collegato alla salute dei bambini;
5. risorse da quantificare con puntualità in relazione all'entità delle prestazioni aggiuntive rese dal personale, utilizzando esclusivamente gli istituti di salario accessorio tipici, come puntualmente evidenziato nelle relazioni ispettive della Ragioneria Generale dello Stato, che, nel caso di l'incremento del fondo ex art. 15 c.5., vietano espressamente la creazione di forme di produttività atipiche.
6. risorse che verranno rese disponibili solo a consuntivo, alla verifica, da effettuare entro il 31/12/2012, dei risultati raggiunti.
7. risorse che risultano quantificate e previste nel bilancio per l'esercizio finanziario 2012, in complessive € 2.930,00, che sono sufficienti a garantire il finanziamento del progetto.

Il percorso indicato dall'ARAN nel parere sopracitato risulta assolutamente in linea con quanto previsto nella fattispecie considerata, ed in particolare:

1. il nuovo servizio risponde al bisogno di maggior tutela della salute della popolazione, da realizzare mediante la prevenzione medica e la diagnosi precoce di alcune patologie particolarmente frequenti nell'età scolare;
2. il progetto di miglioramento del servizio risulta chiaramente definito, con obiettivi, standard di

risultato e tempi di realizzazione perfettamente esplicitati, come si evince dalla descrizione delle attività da svolgere (cfr. Infra) e sarà rendicontato da parte dei Responsabili di Settore Amministrativo;

3. la certificazione dei risultati raggiunti avverrà a consuntivo da parte del Revisore del Conto;

4. l'erogazione delle somme avverrà solo in relazione al livello dei risultati raggiunti.

5. Descrizione del progetto e dei relativi obiettivi.

Si esplicitano, qui di seguito, le attività previste dal progetto di miglioramento dei servizi, il personale da utilizzare, gli obiettivi da raggiungere, gli istituti contrattuali e le somme da utilizzare per l'incremento del fondo ex art. 15 c. 5.

Articolazione del progetto

Il nuovo servizio prevede:

- la divulgazione dell'iniziativa presso i professionisti del territorio al fine di raccogliere l'adesione al progetto;
- l'organizzazione di incontri per definire le linee del progetto e le modalità di gestione della campagna;
- il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del territorio;
- la promozione dell'iniziativa presso le famiglie.

Dipendenti coinvolti: 8 dipendenti

numero ore lavorate x valorizzazione oraria media x n. dipendenti

Totale progetto: € 2.214,00+ oneri = € 2.930,00

Indicatori di risultato

L'indicatore di risultato che darà contezza dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo sarà rappresentato dal numero degli studi medici coinvolti e dal numero di alunni aderenti all'iniziativa.

Le somme, inoltre, saranno rese disponibili solo a consuntivo ed in unica soluzione, previo accertamento dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Il personale partecipante dovrà firmare, prima dell'inizio delle attività, apposita autodichiarazione nella quale dovrà essere precisato che si è consapevoli che gli importi relativi alle prestazioni verranno liquidati a consuntivo ed in unica soluzione (nell'anno 2013) e sono condizionati all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi e all'effettiva presenza in servizio.

Comune di **PIANEZZA****COSTITUZIONE FONDO**

	Anno 2010	Anno 2012
	2010	2012
Lettera a) primo comma art. 15		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)	€ 60.757,32	€ 60.757,32
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati		
Lettera b) primo comma art. 15		
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995	€ 13.498,39	€ 13.498,39
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996		
Lettera c) primo comma art. 15		
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dall'applicazione del CCNL.	€ -	€ -
Lettera f) primo comma art. 15		
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati ai dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrativi		
Lettera g) primo comma art. 15		
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995	€ 18.354,59	€ 18.354,59
Lettera h) primo comma art. 15		
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £ 1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIII qualifica)	€ 2.711,40	€ 2.711,40
Lettera j) primo comma art. 15		
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed	€ 6.597,43	€ 6.597,43
Lettera l) primo comma art. 15		
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni	€ -	€ -
Lettera m) primo comma art. 15		
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 solo 3%	€ 694,98	€ 694,98
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1		
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 12.738,38	€ 12.738,38
Quinto comma art. 15		
In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri	€ 8.259,20	€ 8.259,20
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2		
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 sino al 2003	€ 27.910,56	€ 30.059,37
ART 32 c1. e c. 2 ccnl 22.01.04		
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% e allo 0,50% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€ 14.203,31	€ 14.203,31
Art. 4 comma 1 C.C.N.L. 9/5/2006		
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dal 31/12/2005 di un importo	€ 7.013,00	€ 7.013,00
Art. 32 c. 7 CCNL 22/1/04		

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10.	€ 5.431,29	€ -
Fondo per le posizioni organizzative e alte professionalità	€ 70.148,85	€ 75.580,14
CCNL 22/1/2004 dichiarazione congiunta n. 14; CCNL 09/05/2006 dichiarazione congiunta n. 4; CCNL 31/07/2009 dichiarazione congiunta n. 1	€ 8.073,25	
art. 15 c. 1 lettera l) personale ATA	-€ 8.087,00	-€ 8.087,00
Art.8 comma 2 ccnl 2008		
2.gli enti a decorrere dal 31.12.2007 e avalere per l'anno 2008 incrementano le risorse con l'importo corrispondente allo 0,6 monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%	€ 12.117,08	€ 12.117,08
FONDO UNICO CONSOLIDATO	€ 260.422,03	€ 254.497,59

Comune di PIANEZZA**COSTITUZIONE FONDO**

	Anno 2010	Anno 2012
	2010	2012
FONDO UNICO CONSOLIDATO	260422,03	€ 254.497,59
Lettera d) primo comma art. 15		
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997	€ -	€ -
Lettera e) primo comma art. 15		
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni	€ -	€ -
Lettera k) primo comma art. 15		
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	€ 31.599,20	€ 29.993,19
Secondo comma art. 15		
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fi	€ 15.224,85	€ 15.224,85
Quarto comma art. 15		
Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli e	€ -	€ -
Quinto comma art. 15		
In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori		€ -
Quinto comma art. 15		
In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionaliz	€ 45.120,00	€ 40.084,00
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2		
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2004 ACCERTATE NELL'ANNO S		
ART 32 c1. ccnl 22.01.04		
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	CONSOLIDATI NEL 2004	CONSOLIDATI NEL 2004
ART 32 c2. ccnl 22.01.04		
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica	CONSOLIDATI NEL 2004	CONSOLIDATI NEL 2004
ART 32 c7. ccnl 22.01.04		
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento dell'art.10.		
ART. 4 comma 2 C.C.N.L. 9/5/2006		
Art.8 comma 3 ccnl 2006-2007		

3.in aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 incrementano le risorse nel rispetto delle condizioni e dei valori calcolati con riferimento al monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza di seguito indicati a) fino ad un max 0,3 rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia ricompreso tra 25% e il 32%. b) fino ad un massimo del 0,9% qualora il rapporto tra spesa personale e entrate correnti sia inferiore al 25%	€ -	€ -
Art. 4 comma 2 C.C.N.L. 31/07/2009	€ -	€ -
TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE	€ 91.944,05	€ 85.302,04

Risparmi della disciplina straordinario anno precedente		€ -
Risparmi del fondo anno precedente	€ 2.536,13	€ 494,57
TOTALE FONDO ANNUALE	€ 354.902,21	€ 340.294,20
art. 15, comma 1, lettera k) incentivi per attività di progettazione interna ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (rif. Corte dei Conti SS.RR. 51/2011).	€ 24.000,00	€ 19.701,11
fondo straordinario art.14 comma 1		
stanziato		
erogato		
economia		